



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 12/03/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 20 febbraio 2015, n. 60

L.r. 37/85 e s.m.i. - Art. 8 l.r. 37/85 - Autorizzazione alla coltivazione della cava di calcarenite sita in località "Bruni" del Comune di Surbo (Le), in catasto al foglio 18 particella 589(parte), 90, 33, 120, 590(ex ½ 386), 382 e 99 per una superficie complessiva di ha 6.09.10, in ampliamento alla p.lla 589 (parte) del foglio 18, di ha 2.55.69, già autorizzata alla coltivazione mineraria ex art.35 l.r. 37/85 e prorogate con determina n.30 del 13.02.2013 con validità sino al 31.12.2017, per un totale complessivo di area di cava di ha 8.64.79.

Ditta Lezzi S.u.r.l., legale rappresentante Lezzi Luigi Giovanni con sede legale in Surbo (Le) alla contrada "Bruni"- Zona Industriale - Casella postale 60.

L'anno 2015, addì 20 del mese di Febbraio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20-10-2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la qualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 371 del 17-11-2014, con la quale, delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007 n. 10, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la D.G.R. del 25.11.2014 n. 2463ricognizione ai sensi dell'art. 1 della l.r. 19/2013 "Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi", con la quale è stato soppresso il CTRAE.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 17 del 17.02.2015 sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. Con nota agli atti di questo ufficio al prot. n. 1490 del 16.03.2011, la Ditta Lezzi S.u.r.l., ha presentato istanza e documentazione probatoria, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcarenite sita in località "Bruni" del Comune di Surbo (Le), in catasto al foglio 18 particella 589 (parte), 90, 33, 120, 590(ex ½ 386), 382 e 99 per una superficie complessiva di ha 6.09.10, in ampliamento alla p.lla 589(parte) del foglio 18, di ha 2.55.69, già autorizzata alla coltivazione mineraria ex art.35 l.r. 37/85 e prorogata con determina n.30 del 13.02.2013, per un totale complessivo di area di cava di ha 8.64.79;

2. Con Determina Dirigenziale n.43 del 06.04.2010, la ditta è stata autorizzata alla sospensione dell'attività estrattiva di parte dell'area di cava, fg. 18 p.lla 589 parte per complessivi mq 1.200 circa delimitata dai vertici 6, 7, 8 e 8bis, zona denominata C nella planimetria allegata al provvedimento, e che sulla predetta area si può consentire, con prescrizioni, l'attività di recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi (inerti);

3. Con Determina Dirigenziale n.8 del 20.01.2011, la ditta è stata autorizzata ad utilizzare terre e rocce da scavo per il recupero di parte della cava autorizzata;

4. Con perizia giurata del 14.07.2011, in atti prot. n. 3870 del 14.07.2011, registrata in Maglie (Le) in data 14.07.2011 al n. 1230/11 SGPI, il direttore dei lavori e l'esercente ASSEVERANO, tra l'altro, che la cava ubicata in località "Bruni" del Comune di Surbo (Le), in catasto al foglio 18 particella 589(parte), 90, 33, 120, 590(ex ½ 386), 382 e 99 per una superficie complessiva di ha 6.09.10, quanto segue:

- Ricade in aree individuate Ambito Territoriale Esteso (ATE) di tipo "E";
  - Non ricade o interferisce con Ambito Territoriale Distinto (ATD);
  - Non ricade o interferisce con elementi geomorfologici di cui alla Carta Geomorfologica dei PUTT;
  - Non ricade o interferisce con aree e beni soggetti alla tutela della Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici;
  - Non ricade o interferisce con aree e beni soggetti alla tutela della Soprintendenza ai Beni Archeologici;
  - In riferimento al PAI dell'A.d.B. della Puglia approvato con Delibera di approvazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005:
    - Non ricade in aree a "Pericolosità Idraulica";
    - Non ricade in aree a "Pericolosità Geomorfologica";
    - Non interferisce con il reticolo idrografico;
    - Non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria -Sic- e Zone di Conservazione Speciale ZCS e 79/409/CE - Zone di Protezione Speciale - ZPS);
    - Non ricade in aree protette regionali ex l.r. 19/97 e statali ex Legge 394/91;
  - L'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica approvata con Delibera di G.R. n. 445 del 23.02.2010 e pubblicata sul BURP n. 44 dell'8.3.2010;
  - In riferimento al vigente Piano Urbanistico Comunale l'area in questione è tipizzata come: zona Industriale Lecce-Surbo;
  - Il piano quotato allegato è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 14.07.2011;
  - La richiesta di autorizzazione necessita del parere di conformità da parte dell'AdB Puglia con riferimento a quanto disposto con Determina Dirigenziale n. 115/2010;
5. Con nota n. 6942 del 09.05.2011, in atti prot. n. 14533 del 15.05.2011, Il Comune di Surbo (Le) ha espresso parere favorevole all'intervento di ampliamento, fatti salvi i pareri e le prescrizioni degli enti preposti in materia ambientale, ed ha trasmesso: il Progetto di Ampliamento, la pubblicazione sul B.U.R.P. - sul Messaggero e sul Quotidiano e il parere favorevole dello Studio di Valutazione Ambientale "S.I.A.",
6. Con nota n. 13951 del 05.12.2011, in atti prot. n. 7128 del 14.12.2011, l'Autorità di Bacino comunica che sulle aree interessate all'ampliamento, non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 39 del 30.11.2005;
7. Nella seduta del 18.02.2014 il Comitato Tecnico Regionale per le Attività Estrattive rinviava la pratica all'ufficio istruttore al fine di provvedere in ordine ai seguenti rilievi effettuati dal Comitato: dagli atti inviati dal Comune di Surbo non si rileva se lo Studio di Impatto Ambientale sia stato redatto ed approvato dal Comune; dalla relazione tecnica dell'intervento non si evince la economicità dell'intervento proposto ed inoltre il Piano di Coltivazione deve essere integrato con una relazione sui metodi di abbattimento del calcare;
8. Con note prot. n. 6863 e n. 6866 del 13.05.2014 si procedeva a richiedere chiarimenti, alla Ditta ed al Comune di Surbo, in relazione a quanto rilevato dal Ctrae nella seduta del 18.02.2014;
9. In data 05.02.2015, in atti prot. n. 1545 pari data, la Ditta ha provveduto a trasmettere l'integrazione del progetto con la relazione sui metodi di abbattimento del calcare e con la relazione sulla economicità dell'intervento;
10. In data 13.02.2015, in atti prot. n. 2070 pari data, il Comune di Surbo ha trasmesso i chiarimenti richiesti dal CTRAE;

Considerato che:

l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima, giusto decreto di trasferimento di proprietà

immobiliare del Tribunale di Lecce;

l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;

La Ditta ha ottemperato alle prescrizioni, per la parte autorizzata, di cui alle ordinanze nn. 1-2-3/2011 dell'Ing. Capo, come risulta dalla documentazione inviata dalla Ditta, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 7583 del 27.05.2014, di cui il funzionario istruttore ha preso visione e ha verificato l'esattezza;

l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

#### VERIFICA AI SENSI DEL DL.gs 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale".

#### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

##### ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### DETERMINA

1. Di autorizzare, sino al 31.12.2025, la Ditta Lezzi S.u.r.l., legale rappresentante Lezzi Luigi Giovanni con sede legale in Surbo (Le) alla contrada "Bruni"- Zona Industriale - Casella postale 60, alla coltivazione della cava di calcarenite sita in località "Bruni" del Comune di Surbo (Le), in catasto al foglio 18 particella 589(parte), 90, 33, 120, 590(ex ½ 386), 382 e 99 per una superficie complessiva di ha 6.09.10, in ampliamento alla p.lla 589(parte) del foglio 18, di ha 2.55.69, già autorizzata alla coltivazione mineraria ex art.35 l.r. 37/85 e prorogate con determina n.30 del 13.02.2013 con validità sino al 31.12.2017, per un totale complessivo di area di cava di ha 8.64.79. L'area interessata all'intervento estrattivo in ampliamento è delimitata da n. 17 vertici da individuarsi con altrettanti piastri saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm.25x25x30 e riportante l'anno di

apposizione (2015), il numero di individuazione del pilastrino da I a XVII così come indicato dalla planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

2. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione la ditta deve provvedere all'apposizione dei pilastrini come sopra indicato;

3. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dalla determina dirigenziale n.30 del 13.02.2013 di proroga alla prosecuzione dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria ex art.35 l.r. 37/85; dalla determina dirigenziale n.43 del 06.04.2010, con la quale la ditta è stata autorizzata alla sospensione dell'attività estrattiva di parte dell'area di cava, fg. 18 p.la 589 parte per complessivi mq 1.200 circa delimitata dai vertici 6, 7, 8 e 8bis, zona denominata C nella planimetria allegata al provvedimento di sospensione, e che sulla predetta area si può consentire con prescrizioni, l'attività di recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi (inerti); dalla Determina Dirigenziale n. 8 del 20.01.2011 di autorizzazione ad utilizzare terre e rocce da scavo per il recupero di parte della cava autorizzata; e e dalla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive;

4. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. La ditta si dovrà attenere a quanto indicato nella documentazione prodotta allegata all'istanza ed alle prescrizioni imposte dai vari Enti;

b. Realizzare, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, la barriera arborea, le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava, cancello d'ingresso, come da progetto e cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi", e "Sparo Mine - Limite di Sicurezza" qualora sia previsto l'impiego di esplosivo e, inoltre, l'apposizione dei pilastrini come sopra indicato;

c. Condurre i lavori di coltivazione della cava e a realizzare le opere di recupero secondo le modalità previste dal progetto approvato, agli atti di quest'Ufficio al prot. n. 1490 del 16.03.2011;

d. Con la presente autorizzazione si prescrive l'obbligo della sistemazione della scarpata posta a nord dell'ampliamento (parte p.la 589 fg. 18) con angolo non superiore a 45°;

e. La ditta deve trasmettere al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;

f. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 180.000,00 (Centottantamila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fidejussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

g. Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

h. è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;

i. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal

- munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- j. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;
- k. Il presente provvedimento è valido fino al 31.12.2025, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- l. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero;
- m. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- n. L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
- o. E' fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- p. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc. ecc.;
- q. La presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene, sicurezza sul lavoro ed eventuali ordinanze o disposizioni emanate dall'autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:
- La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive.- Modugno (Ba) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
  - per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
  - prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
  - L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
  - qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- r. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- s. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- t. La realizzazione di fabbricati A, B e C, così denominati nel progetto approvato, saranno considerati pertinenze di cava solo dopo solo dopo l'avvenuta comunicazione all'Ufficio Attività Estrattive, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo degli stessi;
- u. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- v. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- sarà trasmesso in copia all'Assessore Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente del Servizio Ecologia;
- sarà notificato in copia alla Ditta Lezzi S.u.r.l., legale rappresentante Lezzi Luigi Giovanni con sede legale in Surbo (Le) alla contrada "Bruni"- Zona Industriale - Casella postale 60 ed al Sindaco del Comune di Surbo(Le);
- Il presente atto, composto da n° 8 fasciate, è adottato in originale.

Il Dirigente  
Dell'Ufficio Attività Estrattive  
Ing. Angelo Lefons

---